

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. VI/328/035/EM

Roma, 23 FEB. 2006

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

ROMA

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE CORTI D'APPELLO

LORO SEDI

AL SIG. CAPO DI GABINETTO
DELL'ON. MINISTRO

SEDE

ALL'ISPETTORATO GENERALE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FAX 06.65598265 ROMA

Oggetto: Convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.A. per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta. Fatturazione corrispettivi.

Sono pervenute doglianze, da parte di alcuni UNEP, con le quali viene lamentato, sia il mancato rispetto da parte di Poste Italiane dei tempi di fatturazione di cui alla Convenzione, sia il mancato invio della documentazione di riscontro di cui al punto 13 di detta Convenzione, sia il riporto in fattura, dell'IVA su alcune delle voci di spesa.

Con stretto riferimento al problema dei tempi di fatturazione, va precisato che il lamentato scostamento dai tempi convenzionalmente pattuiti, finora registrato, può essere tollerato, con riferimento al periodo appena trascorso, in considerazione del fatto che nelle fasi iniziali di avviamento dei servizi, possono registrarsi talvolta slittamenti nei tempi, dovuti a problematiche di adeguamento.

Quest'Amministrazione ha già sollecitato Poste Italiane, al rigoroso rispetto dei tempi concordati, anche al fine di evitare alla struttura UNEP deputata al pagamento, il maggior onere lavorativo derivante dal dover operare il controllo della documentazione di riscontro per archi temporali eccessivamente lunghi.

Con riferimento invece a quanto segnalato nelle suddette doglianze circa la mancata trasmissione da parte di Poste Italiane S.p.A. della documentazione in rendiconto prevista in Convenzione, occorre fare alcune puntualizzazioni.

In proposito preme anzitutto sottolineare che l'art 13 della Convenzione, prescrive l'inoltro, in allegato alla fattura, della documentazione di riscontro, facendo rinvio in particolare all'art.6 punto B/9 della stessa Convenzione e ciò per le finalità di controllo e verifica evidenziate nel predetto art.13.

Sul punto già si era provveduto, con circolare Prot. n. VI/145/EM del 31.1.2005, che con la presente si richiama integralmente, a dare agli uffici le necessarie disposizioni in dettaglio, sia relativamente alle modalità del rendiconto, sia relativamente a quelle di pagamento.

Ciò evidenziato, va fatto rilevare agli uffici deputati al pagamento che la suddetta documentazione di riscontro, essendo condizione necessaria, per la verifica della esatta corrispondenza tra il chiesto e il dovuto e quindi per la regolare liquidazione della spesa, deve necessariamente essere trasmessa da Poste Italiane S.p.A. in allegato alla fattura. Pertanto si pregano i Signori Presidenti di Corte d'Appello, a voler dare disposizioni ai dirigenti UNEP di non procedere al pagamento delle fatture fino al ricevimento della documentazione di cui trattasi.

Qualora, da parte di qualche ufficio, siano stati effettuati pagamenti in assenza della stessa, il riscontro sui detti documenti anche se a posteriori dovrà comunque essere effettuato, al fine del recupero di eventuali somme pagate in eccedenza.

Quest'Amministrazione, ha comunque già provveduto a sollecitare Poste Italiane S.p.A. alla cura degli adempimenti dovuti, anche con riferimento

all'obbligo del rendiconto trimestrale, previsto al punto 13.2 della Convenzione per la valutazione di eventuali penali da applicare.

Per quanto attiene infine alla segnalazione relativa all'indicazione dell'IVA su alcune voci del fatturato, va reso noto che, nella prima stesura della Convenzione veniva effettivamente riportato, che l'intero corrispettivo doveva ritenersi esente da IVA, ma con successivo atto integrativo si è reso necessario precisare, per maggior puntualità, che, fermo restando quale corrispettivo pattuito quello di euro 8,37 ad atto, lo stesso doveva ritenersi comprensivo anche dell'IVA dovuta per alcuni dei servizi offerti, senza che da ciò ne dovesse derivare alcuna variazione nei costi.

Per quanto quindi di interesse per gli uffici liquidatori, va evidenziato che la suddetta precisazione, non importa modifiche nel dovuto in quanto il costo della notifica resta fissato in 8,37 euro ad atto, con esclusione di qualunque variazione in aumento. Pertanto in sede di controllo della fatturazione dovrà essere verificato che non siano state calcolate somme aggiunte al costo di euro 8,37 ad atto e che la somma complessiva richiesta corrisponda a tale importo moltiplicato per il numero di atti notificati.

IL V. CAPO/DIPARTIMENTO

Angelo GARGANI

